



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 23 maggio 2008
(OR. en)**

2007/0186 (COD)

PE-CONS 3608/08

**VISA 37
FRONT 18
COMIX 93
CODEC 130**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime
semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato
sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del
transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno
rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein

DECISIONE .../2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

**recante modifica della decisione n. 896/2006/CE
che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne,
basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri,
ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno
rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,
lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹,

¹ Parere del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 896/2006/CE¹ fissa norme comuni sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein consentendo l'applicazione di un regime semplificato per il controllo alle frontiere esterne dei cittadini di paesi terzi titolari di questi documenti.
- (2) A seguito dell'attuazione in due fasi dell'*acquis* di Schengen, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 sono tenuti, da quella data, a rilasciare il visto nazionale ai cittadini di paesi terzi che siano titolari di un documento di soggiorno rilasciato dalla Svizzera o dal Liechtenstein e che siano soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo². Tale obbligo ha comportato un onere amministrativo supplementare per i loro uffici consolari in Svizzera e nel Liechtenstein.
- (3) Non sembra tuttavia necessario che gli Stati membri assoggettino all'obbligo del visto ai fini del transito questa categoria di persone, in quanto il rischio d'immigrazione illegale che esse rappresentano è scarso.
- (4) Tenuto conto che lo stesso ragionamento si applica alla Bulgaria e alla Romania, il regime semplificato introdotto dalla decisione n. 896/2006/CE dovrebbe essere esteso ad entrambi i paesi.

¹ GU L 167 del 20.6.2006, pag. 8.

² GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23). Rettifica in GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10.

- (5) Tale modifica della decisione n. 896/2006/CE dovrebbe permettere alla Bulgaria e alla Romania, se decideranno di applicare la decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del... che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio^{1*}, di riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, elencati nell'allegato della decisione n. 896/2006/CE, come equipollenti ai loro visti di transito nazionali.
- (6) Il riconoscimento dovrebbe essere limitato ai fini del transito nel territorio della Bulgaria e della Romania e non dovrebbe incidere sulla possibilità che questi due Stati membri rilascino visti per soggiorno di breve durata.
- (7) La possibilità per la Bulgaria e la Romania di non applicare la decisione n. 896/2006/CE dovrebbe essere limitata al periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio determinerà a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto di adesione del 2005.
- (8) È necessario che siano rispettate le condizioni d'ingresso stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)², ad eccezione della condizione di cui alla lettera b), nella misura in cui la presente decisione stabilisce un regime di equipollenza tra i visti di transito rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania e determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein.

¹ GU L ...

* GU: inserire numero, data e riferimenti GU della decisione di cui al doc. PE-CONS 3607/08.

² GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

- (9) Poiché l'obiettivo della presente decisione non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché riguarda direttamente l'*acquis* comunitario in materia di frontiere esterne, e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) Per quanto concerne l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo².
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione sviluppa l'*acquis* di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, se intende attuarla nel proprio diritto interno.

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

² GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

- (12) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹; di conseguenza, il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione, non è vincolato da essa né è soggetto alla sua applicazione.
- (13) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen². Di conseguenza, l'Irlanda non partecipa all'adozione della decisione, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002 pag. 20.

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione n. 896/2006/CE è inserito il comma seguente:

"Se decidono di applicare la decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del... che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio⁺⁺, la Bulgaria e la Romania possono riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno elencati nell'allegato della presente decisione come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito fino alla data che sarà stabilita dal Consiglio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto di adesione del 2005.

* G U L ...".

Articolo 2

La Bulgaria e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la decisione n. 896/2006/CE entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore della presente decisione. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da tali Stati membri nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁺ GU: inserire data, numero e riferimenti della decisione di cui al doc. PE-CONS 3607/08.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
